



COMUNE DI FURCI SICULO CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

GEMELLATO CON OCTEVILLE SUR MER (F)

DETERMINA SINDACALE N. 27 DEL 22.08.2019

OGGETTO: CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI ESPERTO DEL SINDACO A TITOLO ONEROSO EX ART. 14 L.R. N. 7/1992 E S.M.I. ALL'ARCH. TAPPA ANTONINO.

IL SINDACO

Premesso che tra gli obiettivi dell'Amministrazione Comunale figurano quelli relativi alla politica ambientale, al decoro urbano ed alla gestione dei rifiuti ;

Ritenuto, quindi, opportuno dotarsi di una figura professionale che possa fornire specifica consulenza in merito, dotata di accertata e documentata capacità professionale;

Premesso che l'art. 14 della L.R. n. 7/1992, come modificato ed integrato dall'art. 41 della L.R. 26/1993, dall'art. 4 della L.R. n. 38/1994, dall'art. 6 della L.R. n. 41/1996 e dall'art. 48 della L.R. 7/97, stabilisce che:

- il Sindaco può conferire incarichi a tempo determinato, che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, ad esperti estranei all'amministrazione, in possesso di documentata professionalità, per essere coadiuvato nell'espletamento delle attività connesse con le materie di propria competenza;
- il numero di incarichi nei Comuni di dimensione demografica fino a 30.000 abitanti non può essere superiore a due;
- ad oggi non vi sono esperti a titolo oneroso e, quindi, il Sindaco può procedere al conferimento di un incarico di esperto ai sensi della predetta Legge Regionale;

Considerato che l'incarico de quo, essendo specificatamente disciplinato dalla L.R. 7/1992, rientra tra gli atti sindacali aventi natura discrezionale e fiduciaria, nell'ambito dell'autonomia di scelta, di indirizzo e di direzione dell'Ente, in relazione al perseguimento degli obiettivi politici fissati nel programma elettorale e con precipuo compito di assicurare piena rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa;

Considerata pertanto la necessità, per l'ottimale perseguimento degli obiettivi dell'Amministrazione comunale di avvalersi della collaborazione di un professionista esterno esperto – a titolo oneroso - in materia di politica ambientale, al decoro urbano ed alla gestione dei rifiuti, con il particolare compito di supportare il Sindaco per pianificare e progettare i servizi ambientali, per ottimizzare i rapporti tra l'Ente e l'Ufficio Aro, per monitorare in sinergia con i competenti uffici comunali l'attività della Ditta LTS Ambiente, per monitorare l'iter procedimentale per l'apertura, l'avvio e la gestione del Centro comunale di raccolta sito nella zona artigianale del Comune di Furci Siculo;

Richiamato l'orientamento della Corte dei Conti e, in particolare la sentenza della Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana n. 3123/2007, confermata dalla successiva sentenza della Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale di appello per la Regione Siciliana, n. 334/A/2008 con la quale è stato affermato che:

- ai sensi dell'art. 15 lettera "o" dello Statuto della Regione Siciliana, la stessa ha legislazione esclusiva in materia di "regime degli enti locali e delle circoscrizioni relative";
- il Sindaco pertanto ha facoltà, per l'attuazione del proprio programma di governo, di nominare esperti di specifica competenza, indipendentemente dal fatto che sussista apposita struttura amministrativo burocratica di supporto (Corte dei Conti, Sezione Sicilia n. 27/2011);
- la norma regionale in oggetto, a cagione del rapporto strettamente fiduciario tra il Sindaco e gli esperti, non prevede alcun obbligo di verifica preventiva sulla sussistenza o meno all'interno dell'organizzazione burocratica amministrativa di soggetti che posseggano i requisiti professionali per assolvere ai compiti oggetto dell'incarico esterno;
- vi è differenza ontologica tra le "collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità" previste dall'art. 51, comma 7, della legge 8 giugno 1990 n. 142 (oggi articolo 110 comma 6 del D.lgs. 267/2000), recepito dalla legge regionale 11 dicembre 1991 n. 48, e gli incarichi di cui all'articolo 14 della legge regionale n. 7/1992;

Rilevato che la fattispecie regolamentata dalla normativa regionale in oggetto esula dall'ambito di applicazione della disciplina per l'affidamento degli incarichi di collaborazione esterna (Corte dei Conti Sez. Regionale Lombardia n.37/2008);

Rilevato, altresì, che la Corte dei Conti, Sezione Regione Sicilia, con deliberazione n. 10/2011/SS.RR./PAR, ha escluso la spesa per gli esperti del Sindaco ex art. 14 L.R. 7/1992 dal tetto massimo previsto dall'art. 6, comma 7, del D.L. 78/2010, convertito in Legge 122/2010, in quanto spesa finalizzata non allo svolgimento di funzioni gestionali, quanto piuttosto al supporto del Sindaco nella sua attività di indirizzo e programmazione, precisando, altresì, anche in successive decisioni, che per gli esperti ex art. 14 L.R. 7/1992 trattasi, in sostanza, di consulenti nominati dal Sindaco al fine di coadiuvare lo stesso nell'attività di programmazione e di indirizzo dell'attività amministrativa, tipico dell'Organo di direzione politica, e come tale estranea allo svolgimento di funzioni di natura gestionale, affidate al personale. L'inerenza dell'attività degli esperti del Sindaco alla funzione di governo, come sopra specificata, fa sì, ad avviso delle Sezioni Riunite, che gli stessi non siano assimilabili tout court ai consulenti esterni che, ove ricorrano le condizioni richieste della legislazione di settore, sono nominati per la formulazione e lo studio di soluzioni che si pongono a latere dell'attività gestionale ed amministrativa;

Accertata in capo all'Arch. Tappa Antonino, nato a Messina in data 29.09.1987, l'idonea professionalità ed esperienza, rilevabile dal curriculum vitae, acquisito agli atti d'ufficio al prot.n. 8786 del 21.08.2019, necessaria a supportare il Sindaco nello svolgimento delle proprie funzioni nelle suddette materie;

Dato atto che l'interessato, debitamente interpellato, ha manifestato l'intendimento a svolgere l'incarico de quo;

Ritenuto utile e coerente con le necessità dell'Ente, oltre che rispondente all'interesse pubblico, conferire allo stesso l'incarico di esperto per curare le predette materie al fine di poter disporre di una figura professionale specializzata, la cui attività può essere correlata alle funzioni di programmazione, indirizzo e controllo tipicamente ascritte al ruolo del Sindaco;

Dato atto:

- che viene rispettato il divieto di cui all'art. 14 della L.R. 7/1992 e s.m.i. comma 6 ("nessuno può avere conferiti più di due incarichi contemporaneamente");
- che l'attività si svolgerà in stretta collaborazione con il Sindaco;
- che, ai fini dell'espletamento dell'incarico, l'esperto potrà richiedere la collaborazione degli organi burocratici, l'utilizzo di strumenti e beni comunali e l'accesso a documenti e atti, nel rispetto delle prerogative degli uffici e delle norme vigenti;
- che il presente incarico, ai sensi dell'art. 14 della citata L.R. 7/1992 e s.m.i., non costituisce rapporto di pubblico impiego, ma prestazione di opera professionale, ai sensi degli artt. 2230 e segg. del codice civile;

Fatto presente che ai sensi dell'art. 14 comma 4 della L.R. 7/1992 e s.m.i. agli esperti è corrisposto un compenso pari a quello globale, previsto per i dipendenti in possesso della seconda qualifica dirigenziale;

-che per esplicito accordo dal conferimento del suddetto incarico scaturiscono oneri economici a carico del Comune pari ad lordi € 850,00 mensili (per la durata di 4 mesi) e conseguentemente il presente conferimento di incarico ha luogo ad un costo inferiore a quello derivante dall'applicazione del compenso previsto dall'art.14 succitato;

Dato atto che è stata acquisita al prot.n. 8814 del 22.08.2019 la dichiarazione sostitutiva ex artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 e s.m.i. da parte dell'arch. Tappa Antonino nella quale sono contenute le dichiarazioni di insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi in relazione all'incarico da ricoprire ex art. 53 comma 14 del D.lgs. 165/2001 e s.m.i., nonché l'insussistenza di una delle cause di inconfiribilità ed incompatibilità di incarichi presso le PP.AA. e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1 comma 49 e 50 della Legge 190/2012 e s.m.i., essendo quest'ultima dichiarazione condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico;

Visto il bilancio di previsione 2019/2021 approvato con deliberazione consiliare n. 34 del 17.07.2019;

Visto il D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Vista la L.R. n. 7/1992 e s.m.i.;

Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia

Determina

1. **Di conferire** all'Arch. Tappa Antonino nato a Messina il 29.09.1987 e residente in Furci Siculo (Me) in Via delle Mimose n. 9 - P.IVA 03455800833 - l'incarico, a tempo determinato, di esperto a titolo oneroso in materia di materia di politica ambientale, al decoro urbano ed alla gestione dei rifiuti, con il particolare compito di supportare il Sindaco per pianificare e progettare i servizi ambientali, per ottimizzare i rapporti tra l'Ente e l'Ufficio Aro, per monitorare in sinergia con i competenti uffici comunali l'attività della Ditta LTS Ambiente, per monitorare l'iter procedimentale per l'apertura, l'avvio e la gestione del Centro comunale di raccolta sito nella zona artigianale del Comune di Furci Siculo, il quale possiede i requisiti di competenza, esperienza e professionali per lo svolgimento dello stesso, come si evince dal curriculum vitae acquisito agli atti di ufficio al prot.n. 8786 del 21.08.2019;

2. **Di dare atto** che:

- l'incarico, che non costituisce rapporto di pubblico impiego, verrà svolto di intesa con il Sindaco ed avrà la durata di 4 mesi a decorrere dal 1 settembre 2019 e sino al 31.12.2019;

- l'incaricato dovrà relazionare sull'attività svolta per le finalità di cui all'art. 14 comma 4 della L.R. n. 7/1992 e s.m.i.;

3. **Di dare atto** che il pattuito compenso mensile lordo viene fissato in € 850,00 per un complessivo importo di € 3.400,00 (4 mesi) da corrispondersi a seguito di presentazione di regolari fatture;

4. **Di dare atto** che, il succitato pattuito compenso, essendo inferiore a quello previsto per legge, è da intendersi convenuto in via derogatoria rispetto alla normativa di riferimento sopra citata, giacché l'esperto, con l'accettazione del presente incarico, dichiara di rendere la rinuncia alla differenza di trattamento economico, dando ampia liberatoria di non aver null'altro a pretendere e/o avere nei confronti dell'Ente rispetto a quanto qui pattuito;

5. **Di dare atto** che la spesa trova la necessaria copertura nella missione 9 programma 3 titolo 1 livello 5/4 capitolo 1953/7 "Ufficio Aro e supporto al Rup" del bilancio di previsione 2019/2021 approvato con deliberazione consiliare n. 34 del 17.07.2019;

6. **Di demandare** al Responsabile dell'Area Tecnica l'adozione degli atti gestionali di competenza connessi e consequenziali ed, in particolare, l'assunzione dell'impegno di spesa e le relative liquidazioni scaturenti dal presente atto;

7. **Di precisare** che l'incaricato è tenuto ad osservare il segreto d'ufficio su tutte le informazioni e notizie di cui venga a conoscenza nell'ambito dello svolgimento dell'incarico;

8. **Di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line del Comune e sul sito istituzionale dello stesso nella Sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

9. **Di disporre** altresì l'invio di copia del presente provvedimento al Presidente del Consiglio comunale, agli Assessori, al Segretario comunale ed al Responsabile dell'Area Tecnica.



IL SINDACO
Dott. Francilia Matteo Giuseppe

PER ACCETTAZIONE
L'ESPERTO - ARCH. TAPPA ANTONINO

DETERMINAZIONE SINDACALE N. 24 del 22/08/2019

OGGETTO: CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI ESPERTO DEL SINDACO A TITOLO ONEROSO EX ART.14 L.R. N.7/1992 E S.M.I. ALL'ARCH. TAPPA ANTONINO

Sulla presente determinazione ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del vigente D.lgs. 267/2000, si appone il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria.



Si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

Missione 9 Programma 3 Titolo 1 Livello 5/4 (Cap. 1953/7) Comp./Res. C Imp. Def. n. 191/19 € 3.400,00


Si verifica altresì il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa.

Li, 22/08/19

Il Responsabile del Servizio Finanziario



Il Responsabile Area Economica Finanziaria



COMUNE DI FURCI SICULO
(Città Metropolitana di Messina)

Attestazione e certificazione di avvenuta pubblicazione

Determina Sindacale n. _____ del _____

Ai sensi dell'art. 8, comma 1, del Regolamento Comunale Albo Pretorio on-line, si attesta e certifica che la presente determinazione sindacale:

- è pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune il giorno _____
ed annotata al n. _____ del Reg. di repertorio
- è rimasta pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune per giorni 15 consecutivi dal
_____ al _____

Lì, _____

Il Responsabile del procedimento

Lì, _____

Il Responsabile sito istituzionale

Lì, _____

Il Segretario Comunale
